

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Sezione fallimentare

Composizione della crisi da sovraindebitamento: n. 3/2022

Decreto ex art. 12 bis L. n. 3 del 2012

Il Giudice dott. Riccardo Rosetti

letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 19 gennaio 2022 da: FLAMMINI Angela, nata a Ginevra il 16.12.1970

ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. n. 267 del 1942 (L. Fall.);
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, L. n. 3 del 2012;
- la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt.7, 8, e 9, L. n. 3 del 2012;

rilevato che:

- il debitore ha indicato i creditori e le somme dovute;
- il debitore ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- vi è in atti l'attestazione sulla fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, L. n. 3 del 2012, rilasciata dal professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (Avv.to Monica Paglialunga);
- la proposta di piano del consumatore presuppone la pendenza di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di Flammini Angela (n. 10/2018 r.g.e. trib. Civitavecchia) condotta sull'immobile adibito ad abitazione principale, oggetto di garanzia ipotecaria a favore del creditore privilegiato BNL, sito in Cerveteri, Via D. Travagliati n. 33, iscritto in catasto al foglio 28, part. 303 e 868 sub 3, cat.A/7;



- la proponente invoca il dettato dell'art. 41-bis, d.l. 124 del 2019, come modificato dall'art. 40-ter della legge 69 del 2021 di conversione del d.l. 41 del 2021 e, in tal senso, formula esplicita richiesta di rinegoziazione alla stessa Banca creditrice ipotecaria ai sensi dello stesso art. 41-bis, commi 1 e 2; la richiesta di rinegoziazione - in ragione del comma 8 della disposizione citata - può essere "può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla [legge 27 gennaio 2012, n. 3](#)"; nell'ipotesi di richiesta di rinegoziazione al creditore spetta la valutazione ai sensi del comma 5 della disposizione citata;
- nelle more della valutazione rimessa al creditore, va sospesa la procedura esecutiva, come consentito dall'art. 12-bis, comma 2, della legge 3 del 2012 atteso che la prosecuzione della stessa appare idonea pregiudicare l'attuazione del piano e la stessa valutazione della proposta ai sensi dell'art. 41-bis d.l. 124 del 2019;
- la stessa proponente chiede disporsi a suo carico il divieto di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento e la sospensione dell'efficacia di quelli posseduti e la sospensione dell'accesso al mercato del credito per tutta la durata del piano;

P.Q.M.

visto l'art.12 bis L. n. 3 del 2012, visto l'art. 41-bis d.l. 124 del 2019;

FISSA l'udienza del 24 marzo 2022, ore 12.45 avanti al Giudice Delegato dott. Riccardo Rosetti per l'esame del piano, assegnando ai creditori termine fino a 5 giorni prima per il deposito di eventuali memorie;

DISPONE la comunicazione del presente decreto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art.10, comma 1, L. n. 3 del 2012 a cura dell'OCC;

STABILISCE la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Civitavecchia entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

DISPONE che il proponente - entro sette giorni - depositi, altresì, il presente provvedimento e la richiesta di rinegoziazione nel procedimento esecutivo n. 10/2018 r.g.e. trib. Civitavecchia e che comunichi la richiesta di



rinegoziazione e tutti i suoi allegati alla BNL, banca creditrice mutuataria, depositando in questo procedimento prova dell'avvenuta comunicazione;

DISPONE la sospensione della Procedura Esecutiva Immobiliare iscritta al n. 10/2018 r.g.e. trib. Civitavecchia nei confronti di Flammini Angela condotta sull'immobile adibito ad abitazione principale, oggetto di garanzia ipotecaria a favore del creditore privilegiato BNL, sito in Cerveteri, Via D. Travagliati n. 33, iscritto in catasto al foglio 28, part. 303 e 868 sub 3, cat.A/7;

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Civitavecchia, 1.2.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 BIS E SS. LEGGE N. 3/2012

Per: Sig.ra **Angela FLAMMINI** nata a Ginevra il 16.12.1970 (C.F. FLMNGL70T56Z133L) residente in Cerveteri in Via Dante Travagliati n. 33 ed elettivamente domiciliata in Ladispoli in Viale Italia n. 51 presso lo studio dell'avv. Roberta CALVI (C.F. CLVRRT85H61H501H) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto. L'avv. Roberta CALVI, ai sensi della legge 80/2005, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo telefax al numero "06 87654820" o via pec all'indirizzo: *robertacalvi@pec.it*

Si premette che il debitore

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - riveste la qualifica di consumatore così come previsto dall'art. 6 della Legge n. 3/2012;
 - non ha utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
 - non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/12;
 - si trova in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la proposizione del piano del consumatore nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
 - che su istanza della ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Civitavecchia, con proprio provvedimento del 29.05.2021 (all.1), nominava l'avv. Monica PAGLIALUNGA con studio in Civitavecchia in Via Zara n. 4 quale Gestore della crisi, con rituale accettazione dell'incarico.
- Tanto premesso si espone la presente proposta, evidenziando quanto e come segue.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause del sovraindebitamento della ricorrente sono da individuarsi, essenzialmente, nel minor reddito percepito nel corso degli anni, nonché, dalle vicissitudini matrimoniali, psicologiche e di salute della stessa.

La Sig.ra FLAMMINI laureata in psicologia decise di aprire la prima partita IVA nel 2003 occupandosi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro svolgendo attività di docenze aziendali sul tema e di consulenza aziendale per privati, partita iva che è stata poi chiusa nel 2011 (all. 2), attività che gli assicurava dei buoni introiti mensili.



Nell'anno 2006, a fronte del reddito personale derivante dall'attività lavorativa, la ricorrente decise di acquistare la sua prima abitazione, oggi sottoposta a pignoramento immobiliare, sita in Cerveteri in Via D. Travagliati n. 33 accendendo dapprima con la Banca 24-7 S.p.a. mutuo ipotecario per l'importo capitale di € 80.000,00 (all.16.1) oggi incorporata per fusione con la UBI Banca la quale risulta creditore iscritto ma non intervenuto nella procedura esecutiva n. 10/2018 R.G. a fronte della mancata cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile, poi successivamente rinegoziato con la diversa Banca BNL nel 2009 per l'importo capitale di € 83.500,00 da restituire in 25 anni.

Dopo due anni, nel 2008, la Sig.ra FLAMMINI contrae matrimonio nella speranza di poter costruire una famiglia, tuttavia, dopo qualche tempo il marito si rivelò una persona totalmente diversa, tanto da risultare violento sia fisicamente che psicologicamente nei confronti della ricorrente che, da lì a poco, si decise di addivenire ad una separazione dei coniugi a cui è seguito nel 2014 il divorzio (all.3, 3.1).

Tali circostanze si sono, poi, sommate alle crescenti difficoltà lavorative iniziate con la violazione del copyright degli articoli pubblicati sul proprio blog personale che era divenuta la sua principale fonte di reddito, reiterata dal 2012 al 2020.

Invero, la ricorrente che nel frattempo si era specializzata come psicologa nella risoluzione dei problemi di coppia, apriva il proprio blog personale sul tema (www.problemi-di-coppia.blogspot.com) ottenendo ottimi risultati potendo contare su una media di oltre 200.000,00 visualizzazioni annue ed essere al primo posto su google nella ricerca sui problemi di coppia, che gli permettevano di avere diversi contatti lavorativi derivanti, appunto, dall'elevato numero di visualizzazioni dei suoi testi, nonché, ottima pubblicità per la vendita del suo ebook intitolato "365 giorni per non farsi mollare" .

Tuttavia, proprio a causa della violazione del copyright da parte di autori, scrittori, riviste e colleghi, le visualizzazioni del blog e, quindi, le possibilità di lavoro della Sig.ra FLAMMINI, sono drasticamente diminuite tanto che a marzo 2014 scendevano dalle 200.000,00 a 2.964,00 con una perdita vicino al 90%, invero, la continua pubblicazione degli articoli della ricorrente, con presenza di contenuti duplicati, da parte di soggetti diversi nel settore ha penalizzato la visibilità online e, quindi, screditato l'immagine professionale della stessa che, per diversi anni, ha visto fortemente ridursi le possibilità di lavoro, infatti, la ricorrente è passata dal rilasciare numerose interviste televisive, come quelle su Class-tv, come massima esperta in Italia dei problemi di coppia nel 2013, per passare poi ad un periodo di stasi lavorativa, ripresa solo nel 2019-2020 quando è stata nuovamente contattata anche dalla prima rete nazionale svizzera, così come da riviste quali Cosmopolitan grazie all'importante lavoro di riediting e SEO dalla stessa svolto per riappropriarsi della notorietà persa tramite un riposizionamento del proprio blog sui maggiori motori di ricerca.



Tali circostanze, sono sfociate in querele depositate presso il Tribunale di Civitavecchia sia contro il Sig. Sandro Spallino (all.4) scrittore e saggista il quale nel libro Universo Amore pubblicato da Youcanprint nel 2016 utilizzava nel capitolo “il potere delle labbra” la riproduzione quasi integrale dell’articolo pubblicato sul blog personale della Sig.ra FLAMMINI, nonché, contro la rivista Dimensione Notizia (all.5) che sin dal 2012 utilizzava gli articoli senza alcuna autorizzazione, peraltro aggiungendo agli stessi immagini a contenuto erotico, denunce che, tuttavia, sono state oggetto di ritiro da parte della ricorrente in quanto subiva una serie di insulti, minacce ed intimidazioni che, considerato anche lo stato di salute, non erano dalla stessa tollerabili.

Conseguenza di tali violazioni è stato il discredito commerciale e professionale della ricorrente con perdita di chance economiche e professionali derivanti anche dagli algoritmi utilizzati da Google destinati a penalizzare i contenuti duplicati trovati sui motori di ricerca con declassamento del posizionamento (si veda in tal senso le denunce depositate di cui agli all.ti 4 e 5)

A suggellare la grave crisi che ha colpito l’istante è, poi, intervenuta nel 2017 la grave malattia oncologica (all.6) che ha costretto la Sig.ra FLAMMINI ad un intervento chirurgico e conseguente radioterapia, mentre ad oggi continua la terapia antiormonale e antireumatica, e per cui si è vista riconoscere il diritto a percepire pensione di invalidità da parte dell’INPS per € 290,00 mensili (all.7).

Ad ogni modo, la Sig.ra FLAMMINI, compatibilmente con il proprio stato di salute, si è sempre adoperata per ottenere possibilità lavorative di guadagno, invero, nel 2019 con la società Lispi S.r.l. pubblica due edizioni di almanacchi di formazione con metodo di apprendimento dalla stessa brevettato e la creazione di una rete commerciale per la vendita diretta delle sue pubblicazioni, nonché, la stesura di altri tre libri sul tema ed, infine, il progetto denominato “365 pro academy” ovvero un accademia di formazione on-line dedicata all’intelligenza emotiva con metodo di apprendimento dalla stessa elaborato per cui sta partecipando a vari bandi di gara per acceleratori d’impresa in quanto il progetto richiede la registrazione del marchio e del brevetto che, ad oggi, conta di costi che, vista la situazione di sovraindebitamento in cui versa, non riesce a sostenere potendo contare solo sugli emolumenti derivanti dalla pensione di invalidità, dal reddito di cittadinanza e da occasionali prestazioni lavorative.

Tuttavia, la Sig.ra FLAMMINI è intenzionata a mettere fine a tale situazione provvedendo, per quanto possibile, a proporre un piano del consumatore al fine di poter sopperire alla situazione debitoria e per riuscire a salvare la propria abitazione, si aggiunga che per la proposizione del presente piano del consumatore la ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (all.8)



SULLA MERITEVOLEZZA DELLA RICORRENTE

L'art. 4 *ter* della L.n. 176 del 18 dicembre 2020 ha modificato profondamente la Legge n. 3 del 2012, introducendo le procedure familiari, l'esdebitazione senza utilità per i nullatenenti, la valutazione della colpa del finanziatore (il cd. "merito creditizio") ed è stato rivisitato il concetto di meritevolezza del debitore allo scopo di ampliare la platea di beneficiari delle procedure in commento.

Invero, precedentemente alla riforma del 2020, per poter accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore occorreva soddisfare principalmente due requisiti, ovvero, il debitore doveva risultare, in primo luogo, "sovraindebitato", impossibilitato cioè ad adempiere alle obbligazioni contratte con mezzi ordinari e doveva, inoltre, risultare "meritevole" dove con tale termine si intendeva, generalmente, la mancanza di colpa del debitore nell'aver provocato il suo medesimo sovraindebitamento, conseguentemente il Giudice investito della verifica omologava il piano solo quando escludeva:

1. che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

2. che il consumatore avesse colposamente determinato il sovraindebitamento;

con la conseguenza che l'esito di tali giudizi dipendeva, in gran parte, dalle convinzioni etiche del Giudice non esistendo un criterio normativo per individuare il concetto di meritevolezza.

Per tali ragioni con la riforma della Legge 3/2012 il Legislatore, modificando il comma 3 dell'art. 12 *bis* della Legge n. 3 del 2012, ha stabilito che la verifica della meritevolezza del debitore, d'ora in poi, dovrà parametrarsi a tutt'altri presupposti. Il riscritto comma 3 dell'art. 12 *bis* ora, infatti, recita "*Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità...*", mentre ora l'art. 7 comma 2 lett. d *ter*) chiarisce che la meritevolezza deve essere inquadrata nell'assenza di atti in frode ai creditori e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Ne discende che, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "*determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*" sancendo, così, il passaggio dall'assenza di colpa (*rectius* presenza della meritevolezza) richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede e frode.

In relazione al caso che ci occupa, si rileva come la Sig.ra FLAMMINI non risulta aver colpevolmente causato il suo stato di sovraindebitamento il quale, sostanzialmente, ricade



solo nei confronti della Banca erogatrice del mutuo, che veniva richiesto all'istituto finanziario in tempi in cui la ricorrente svolgeva una continua e proficua attività lavorativa, peraltro, la stessa a fronte delle prime difficoltà economiche subito si attivava richiedendo inizialmente sostegno alla famiglia d'origine che, a sua volta, non sempre riusciva a mettere a disposizione somme in favore della figlia, e poi nell'anno 2012 ed ancora nel 2014 con formale richiesta di sospensione del mutuo, ovvero, rinegoziazione direttamente alla Banca che però veniva rifiutata.

Come sopra accennato, il mancato pagamento dei ratei del mutuo è derivante dal minor reddito percepito dalla Sig.ra FLAMMINI nel corso degli anni, invero, come evincibile dalle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2007-2009 (all.9, 9.1, 9.2) e poi 2010-2016 (all.10, 10.01, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6) i proventi dell'attività lavorativa sono drasticamente diminuiti sino a cessare nel 2017 anno in cui la ricorrente ha scoperto la grave malattia che gli ha impedito di adoperarsi in ambito lavorativo.

Conseguentemente, non vi è alcun dubbio circa l'ammissibilità ad accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore relativamente alla Sig.ra FLAMMINI.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA-STATO PASSIVO

Alla luce di quanto su esposto, nella presente proposta si provvederà a ricostruire lo stato passivo del proponente, attraverso l'esame della seguente documentazione:

estratti acquisiti presso il CRIF (all. 11) e Centrale Rischi Banca Di Italia (all.12), estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione (all.13); estratto carichi pendenti Agenzia delle Entrate non ancora portati a ruolo (all.14), nonché, documentazione richiesta all'Ente di residenza, Comune di Cerveteri, al fine di avere contezza dell'eventuale presenza di debiti per tasse e/o tributi non pagati (all.15, 15.1), e su richiesta del nominato Gestore si è provveduto, altresì, a richiedere l'eventuale pendenza di posizione debitoria nei confronti dell'albo professionale degli psicologi del Lazio (all. 33, 33.1)

Situazione debitoria

Si provvede ad indicare la posizione debitoria dell'istante che si indica nella successiva Tabella.

Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione	Importo debito
BNL	Privilegiato	Mutuo	96.847,00
BNL	Chirografo	Apertura c/c	157,00
Comune	Priv. Legale	TARI	175,00
Condominio	Priv. Legale	Oneri	578,33
			€ 97.757,33

Dettaglio dei debiti:



- In ordine al debito di cui al punto **1**, trattasi di posizione debitoria nei confronti della Banca BNL per la concessione del mutuo ipotecario (all.12) gravante sull'abitazione della ricorrente per la somma complessiva di € 96.847,00. Si precisa che a fronte dell'elargizione delle somme la banca iscriveva ipoteca per la somma capitale di € 83.500,00 (all. 16) e, a fronte del mancato pagamento dei ratei, pignoramento immobiliare di cui al proc. n. 10/2018 R.G. pendente innanzi l'intestato Tribunale (all. 17);

-In ordine al debito di cui al punto **2**, trattasi di posizione debitoria riferita all'istante nei confronti della Banca BNL (all.12) pari ad € 157,00 derivanti dall'apertura di conto corrente;

- In ordine al debito di cui al punto **3**, trattasi di posizione debitoria nei confronti del Comune di Cerveteri per il mancato pagamento del tributo TARI per l'anno 2020 e 2021 (all.15, 15.1);

- In ordine al debito di cui al punto **4**, trattasi di posizione debitoria nei confronti del Condominio Verde Azzurro di Cerveteri (all.18) per un importo di € 578,33;

Inoltre si deve precisare che dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (all.13) risulta un debito pari ad € 9,46 (cartella n. 09720130115039092000) che non è stato posto in riscossione a fronte dello stralcio del debito previsto dalla circolare n. 11/2021 dell'AdE introdotta con il Decreto Sostegni n. 41/2021, peraltro, dal cassetto fiscale accedendo alla sezione "documenti da saldare" non vi sono richieste di pagamento della cartelle suddetta (all. 13.1) mentre nulla risulta dal certificato delle pendenze (all.14).

Da quanto su esposto risulta, pertanto, una posizione debitoria complessiva pari ad € 97.757,33.

MASSE ATTIVE: CREDITI, REDDITI, BENI IMMOBILI E MOBILI

Definito come sopra lo stato passivo, si provvede ad evidenziare lo stato attivo dell'istante come segue.

Crediti

crediti		
Conto corrente	Riferimento	Importo
c/c n. 71536544 CheBanca	al .31.12.2021	€ 0,00
c/c n. 00104451 WeBank	al.30.12.2021	€ 837,88

Dettaglio crediti:

dei

in

ordine ai crediti su indicati, si evidenzia che la sig.ra FLAMMINI risulta intestataria dei seguenti conti correnti:

a) c/c n. 71536544 (all.19, 19.1,19.2), acceso presso CheBanca con saldo alla data del 31.12.2021 pari ad € 0,00;

b) c/c online n. 1088-00104451 (all.20) acceso presso la WeBank con saldo alla data del 31.12.2021 pari ad € 837,88.



Come si evince dal raffronto delle movimentazione dei conti correnti, si precisa che, nel periodo da ottobre a novembre, l'importo di € 2.000,00 in contanti versato sul conto corrente WeBank nel risulta quale donazione da parte dei genitori che, come sopra specificato, quando possono cercano di aiutare la figlia, mentre i due bonifici rispettivamente di € 1.700,00 e di € 1.000,00 come certificato risultano quale spostamento di somme dal conto corrente CheBanca a quello WeBank; tali operazioni si sono rese necessarie alla ricorrente per poter richiedere l'emissione della carta di credito sul conto corrente We Bank quale requisito per poter accedere ai bandi di gara per acceleratori d'impresa per il progetto "365 pro academy" come sopra enunciato.

Infine, si deve precisare che dal conto corrente di WeBank si evincono due disposizioni di bonifici nei confronti sempre della Sig.ra Giuseppina Santone nel mese di dicembre 2021 pari alle somme precedentemente movimentate, invero, una volta ottenuta la disponibilità della carta di credito da parte della WeBank, ed a fronte della richiesta dei genitori di un contributo alle figlie per poter acquistare un montascale necessario al padre Sig. Michele Flammini (anno di nascita 1943), versa ai genitori la somma di € 4.700,00 quale quella precedentemente versata ai fini dell'emissione della carta di credito, in quanto il padre già invalido all'80% con la visita del 2021 gli viene riconosciuta un'invalidità al 100% a fronte anche delle crescenti difficoltà a livello motorio per le quali vi è la necessità del presidio al fine di poter raggiungere l'abitazione. I Sig.ri Flammini e Santone infatti vivono ad Atri, in Abruzzo, in una palazzina di due piani senza ascensore circostanza che di fatto impedisce al padre di potersi muovere senza l'aiuto di soggetti terzi che lo dovrebbero assistere negli spostamenti.

Infine, relativamente al conto corrente accesso presso CheBanca si precisa che, con richiesta del 02.12.2021 (all. 19.3), la ricorrente ha chiesto la chiusura della posizione in essere con spostamento della residua somma di € 209,50 sul conto della di lei madre, si precisa, poi, che con la richiesta di chiusura si evince che il conto corrente della madre della ricorrente si poggia sulla banca on-line Viabuy collegata al circuito Mastercard, la quale risulta avere sede legale in Lussemburgo tanto al fine di escludere la presunzione di conti correnti esteri.

Insussistenza di atti in frode nei confronti del ceto creditorio

Al fine di legittimare la proposizione e, quindi, l'ammissibilità del presente piano del consumatore, appare necessario evidenziare l'insussistenza di atti qualificabili come in frode ai creditori posti in essere dalla ricorrente.

Invero, al fine di identificare i presupposti necessari per la qualifica di atti in frode ci si deve rifare agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sviluppatesi in seno alle procedure concorsuali e fallimentari, richiamando in primo luogo la pronuncia della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 3409/2016 la quale chiarisce che l'atto in frode rilevante ai sensi dell'art.



173 Legge Fallimentare, *“presuppone l’esistenza di un dato di fatto occultato, afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori e, sul piano soggettivo, un comportamento assunto con dolo, mentre non basta un’operazione potenzialmente pregiudizievole per i creditori”*

In tal senso, sono elementi essenziali per la qualifica di atto in frode, sotto il profilo soggettivo, la condotta caratterizzata da dolo che si traduce nella cosciente volontà del debitore di occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e tali che, dove conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione negativa della proposta concordataria e, nel caso de quo, di un piano del consumatore formulato ai sensi della Legge n. 3/2012, mentre, sotto il profilo oggettivo, rilevano le condotte dispositive del debitore caratterizzate da una valenza decettiva, da intendersi quale idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori circa le reali prospettive di soddisfacimento; elementi tutti che, nel caso in esame, non sono riscontrabili.

La Sig.ra FLAMMINI come già enunciato, nella proposizione del presente piano ha evidenziato in maniera chiara e precisa, con piena trasparenza, nulla tacendo o nascondendo ai creditori sul punto, pertanto, escludendo qualsiasi condotta dolosa o anche colposa in danno della massa creditoria, anzi giustificando ogni movimento circa il proprio patrimonio con esigenze di carattere familiare data la situazione in cui versa.

Ulteriormente, deve evidenziarsi come secondo giurisprudenza, non è la sola presenza di un atto dispositivo che configura lo stesso come atto in frode, specie nel caso in cui la procedura stessa consente un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese, in quanto il concetto di atto in frode non può paragonarsi all’ipotesi ex art. 2901 c.c. che individua come oggetto dell’azione revocatoria i meri atti di disposizione che rechino pregiudizio, al contrario, la norma richiede che l’atto in frode sia inteso come atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione.

Invero, assurgere che possono essere considerati atti in frode quelli meramente pregiudizievoli finirebbe per svilire la *ratio* stessa della Legge n. 3/2012 in quanto qualsiasi atto dispositivo compiuto dal debitore nell’arco temporale di cinque anni sarebbe, in astratto, ostativo allo sviluppo della procedura.

Tale principio si riscontra anche in tema di applicazione dell’art. 14 quinquies nel quale ambito la giurisprudenza ha avuto modi di chiarire che *“in sede di valutazione dei requisiti di ammissibilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, la diminuzione della garanzia patrimoniale generica non accompagnata dalla dolosa preordinazione non può rilevare in senso ostativo, pertanto, l’atto in frode ai creditori rilevante ex art. 14 quinquies va interpretato quale atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione, in presenza del quale il*



debitore non sarebbe meritevole della concessione del beneficio rappresentato dall'accesso alla procedura di sovraindebitamento”

Ne discende come, nel caso in esame, nessun atto in frode rispetto alla massa creditoria è stato posto in essere dalla Sig.ra FLAMMINI in quanto le movimentazioni bancarie come rappresentate e documentate sono frutto di esigenze lavorative e familiari della stessa, peraltro, per importi minimi se visti nell'ottica del debito ipotecario gravante sull'immobile a lei intestato, per cui oggi si introduce la presente procedura di esdebitazione.

Redditi

In forza della documentazione inerente il versamento della pensione di invalidità per gli anni dal 2019 al 2021 (all.21,21.1) e del riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza (all.22, 22.1) relative alle ultime tre annualità, in quanto la Sig.ra FLAMMINI non risulta, ad oggi e sin dal 2016, precettrice di reddito da lavoro, si è ricostruita la posizione reddituale della ricorrente, al fine di determinare il reddito medio netto, così risultando.

Reddito e/o pensione	Periodo imposta	Importo netto
a) Reddito cittadinanza 2021	2021	6.000,00
b) Pensione invalidità 2021	2021	3.862,82
c) Reddito cittadinanza 2020	2020	7.800,00
d) Pensione invalidità 2020	2020	3.862,82
e) Pensione invalidità 2019	2019	3.847,87
		25.373,51
Reddito medio netto 8.457,83 (704,81 mese)		

Dettaglio dei crediti:

a+b+c+d: In forza dei cedolini inerenti il versamento della pensione di invalidità (all.21) e del prospetto di versamento del reddito di cittadinanza (all.22, 22.1), in assenza di dichiarazioni reddituali a fronte del solo svolgimento di saltuari rapporti di lavoro occasionale, si è provveduto ad individuare il reddito medio dell'istante pari ad € 8.457,83 ovvero sia € 704,81 mensili.

Relativamente all'annualità 2019 si evidenzia che il reddito della Sig.ra FLAMMINI è costituito essenzialmente dalle somme derivanti dalla pensione di invalidità per un totale di € 3.847,87 pari ad € 295,99 per 13 mensilità (all. 21.1).

Si precisa che, l'elargizione relativa al reddito di cittadinanza è passata dagli € 650,00 mensili dell'anno 2020 ad € 500,00 per l'anno corrente che la Sig.ra FLAMMINI utilizza per le spese di sostentamento.

Beni immobili e mobili



In forza di visura catastale (all.23) e visura ipotecaria (all.24) e di visura estratta al Pra (all.25), si è ricostruita la situazione inerente patrimonio immobiliare e mobiliare della sig.ra FLAMMINI risultando quanto segue:

BENI IMMOBILI			
Indirizzo	Dati catastali	Proprietà	Stima
Cerveteri Via D. Travagliati, 33	Foglio 28, Part. 303,868 Sub 3 Cat A/7	1/1	€ 49.309,00
BENI MOBILI REGISTRATI			TOT.
Tipo	Targa e immatricolazione	Proprietà	Stima
nessuno			€
			TOT.
ALTRI BENI MOBILI			
Oggetto	Dati fiscali	Proprietà	Stima
nessuno			€
			TOT
TOTALE			€

Dettaglio beni immobili e mobili

In ordine ai beni immobili e mobili registrati intestati alla sig.ra FLAMMINI si specifica che la stessa risulta proprietaria

a) abitazione sita in Cerveteri in Via D. Travagliati n. 33 identificata al Catasto al Foglio 28, Particelle n. 303 e 868 Sub 3 Cat. A/7 di 35 mq con un valore commerciale così come definito in sede di perizia nell'ambito della procedura immobiliare pari ad € 49.309,00 (all.26);

Come si evince dalla visura per soggetto (all.25) la ricorrente non risulta proprietaria di alcun bene mobile a fronte della demolizione avvenuta nel 2019 della precedente autovettura Chrysler tg. BV750WX immatricolata nel 2001, tuttavia, la Sig.ra FLAMMINI può contare sull'autovettura Ford Ka tg. AN451YV del 1998 lasciata in prestito dai suoi genitori così da non sopportare spese ulteriori rispetto al solo carburante e, quando possibile economicamente, contribuire al pagamento della rata assicurativa del mezzo.

NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO.

In forza di certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia inerente la sig.ra FLAMMINI (all.27), si certifica che il nucleo familiare, con residenza in Cerveteri in Via Dante Travagliati 33 risulta composto esclusivamente dalla ricorrente.

In ordine alle spese familiari (all.28), risulta che le stesse ammontano ad € 6.000,00 annue per mensili € 500,00 riuscendo la ricorrente a contenere i costi relativi a utenze e consumi non disponendo l'abitazione, nemmeno di un impianto a gas.

ATTI DI DISPOSIZIONE

Dalla documentazione su offerta inerente la visura ipotecaria, si evince che la Sig.ra FLAMMINI non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio al quinquennio.



Come da allegata visura (all.29) non risultano elevati protesti a carico della ricorrente.

Si depositano, altresì, certificazioni delle cancellerie Civili (all. 30.2) dal quale risulta la pendenza di un procedimento di risarcimento danni nei confronti della Fastweb linea telefonica (all.34) che, se accolto, darebbe alla Sig.ra FLAMMINI un'ulteriore disponibilità economica da mettere a garanzia del presente piano, Cancelleria del Lavoro (all.30) e delle Esecuzioni mobiliari ed immobiliari (all.33.1) nonché, certificato dei Carichi Pendenti (all.31.1) e del Casellario Giudiziale da cui non risultano procedimento a carico (all. 31).

CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Al fine di comporre la situazione di sovraindebitamento come sopra esposta, la Sig.ra FLAMMINI nell'ambito del presente piano del consumatore, intende avvalersi delle misure in materia di ristrutturazione dei mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva previsti dall'art. 40 *ter* della Legge n. 69/2021 di conversione del Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021 c.d. Decreto Sostegni.

Invero, al fine di sostenere la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 il Governo ha previsto, modificando l'art. 41 *bis* del testo coordinato del Decreto Legge n. 124/2019 inerente le "disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" che, *"al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario ... che sia creditore ipotecario di primo grado, o che abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ... può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo"*.

Le condizioni richieste dal successivo comma 2 presuppongono:

- a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando e' iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;



- b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
- c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a € 250.000,00;
- d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75% del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;
- e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.

Nel caso di specie la Sig.ra FLAMMINI in qualità di consumatore, risulta avere tutti i requisiti richiesti dalla Legge di cui ai punti a), b) e c) al fine di usufruire dei benefici da essa previsti, e per tali motivi, avvalendosi della condizione prevista alla lettera d) dell'art. che consente al debitore di offrire un importo non inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta, ovvero, di offrire un prezzo pari al valore base dell'asta ridotto del 25%, intende offrire al creditore ipotecario Banca BNL l'importo di € 30.937,50 pari, appunto, al 75% del prezzo base della successiva asta così come fissata in € 41.250,00 dal professionista Delegato con l'avviso di vendita del 03.03.2020 (all.32), ed usufruire del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

Il diritto alla rinegoziazione

La vera portata innovativa e rivoluzionaria della norma contenuta nella Legge n. 69/2021 deve individuarsi nel comma 5 dell'art. 40 *ter* il quale riconosce un vero e proprio diritto alla rinegoziazione del mutuo in capo al debitore e che sostituisce il vecchio comma 5 dell'art. 41 *bis* del decreto legge n. 124/2019 che, al contrario, lasciava assoluta discrezionalità al creditore di concedere o meno la rinegoziazione del debito ipotecario.

Invero, con il nuovo comma 5, che deve essere letto in combinato disposto con il nuovo inciso iniziale del comma 2 che testualmente dispone "*il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:...*", il Legislatore ha scelto di conferire ai consumatori esecutati che rientrano nelle condizioni previste dalla stessa Legge un vero e proprio diritto ad ottenere la rinegoziazione e relativa esdebitazione per il residuo.

Al creditore viene, di fatto, tolta la più ampia libertà di rifiutare la rinegoziazione, oggi sostituita da una sola valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale e previa verifica del merito creditizio del debitore, dove



per la valutazione del merito di credito il finanziatore deve valutare di non superare i propri limiti prudenziali nell'esporsi finanziariamente nel concedere il credito, mentre per ciò che concerne il merito creditizio la valutazione si riferisce alla posizione del debitore relativamente ai suoi redditi, garanzie e solvibilità.

Per tale ultimo aspetto, quindi, il prudente apprezzamento dovrà riguardare le capacità reddituali del debitore rispetto alla rata prevista ed alle sue condizioni familiari che, nel caso *de quo*, come nel proseguito illustrato, risultano confacenti alla richiesta di rinegoziazione del mutuo presentata dalla Sig.ra FLAMMINI.

Relativamente alle altre posizioni debitorie per complessivi € 910,00 la ricorrente intende proporre il pagamento al 50% come da schema riepilogativo che segue:

Banca BNL	30.937,50	100%	30.937,50	20	anni	240	rate da 128,90 mese
Banca BNL	157,00	50%	78,50	1	me	1	rata da 78,50 mese
Comune	175,00	50%	87,50	1	me	1	rata da 87,50 mese
Condominio	578,33	50%	289,16	1	anno	12	rate da 24,09 mese

Per una rata complessiva mensile di € 152,99 .

Decorrenza dei pagamenti in favore della massa creditoria

Relativamente alla decorrenza dei pagamenti, la Sig.ra FLAMMINI intende procedere al versamento in un'unica soluzione del debito nei confronti del Comune di Cerveteri e della Banca BNL per la posizione dell'apertura di conto corrente, entro il mese successivo all'omologa del piano, mentre, nei confronti del creditore ipotecario Banca BNL e del pagamento del debito nei confronti del Condominio Verde Azzurro, si precisa che gli stessi inizieranno a decorrere dall'anno successivo all'omologa del presente piano del consumatore al solo fine di prevedere il pagamento, in via preferenziale, del compenso spettante al nominato Gestore che, previo accordo con lo stesso, è stato determinato in € 1.700,00 oltre oneri di legge che si prevede di pagare in prededuzione in 12 mesi con rate di € 141,66 cadauna al netto degli acconti già versati così da consentire alla Sig.ra FLAMMINI di onerare i suoi pagamenti secondo le modalità sopra evidenziate e, allo stesso tempo, di poter far fronte alle necessarie spese di sostentamento.

Fattibilità economica della proposta

La proposta formulata è il massimo sforzo proponibile dalla ricorrente in considerazione delle sue residuali possibilità economico finanziarie.

In tal senso, si è considerato il reddito medio, al netto di tasse ed imposte, dal quale decurtare le spese necessarie per il sostentamento familiare, risultando che a fronte di un importo di €



500,00 quali spese di sostentamento ed un entrata mensile di € 896,90 la rata prevista a titolo di ammortamento del mutuo pari ad € 128,90 alla quale aggiungere il pagamento previsto nei confronti del Condominio per ulteriori € 24,09 risulta sostenibile dalla Sig.ra FLAMMINI anche nella prospettiva di risanamento della posizione lavorativa.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, la Sig.ra FLAMMINI Angela, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 12 bis e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7 comma 1 bis, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, nonché, assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 12 bis, comma 2.

Si allegano i seguenti documenti:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomina Gestore della Crisi; 2. Anagrafe cassetto fiscale; 3. Sentenza divorzio; 3.1 Ricorso divorzio congiunto; 4. Denuncia c/ Spallino; 5. Denuncia c/ Dimensione Notizia; 6. Certificato INPS malattia; 7. Verbale invalidità INPS; 8. Ammissione gratuito patrocinio; 9. Redditi 2007; 9.1 Redditi 2008 9.2 Redditi 2009; 10. Redditi 2010 10.1 Redditi 2011; 10.2 Redditi 2012; 10.3 Redditi 2013; 10.4 Redditi 2014; 10.5 Redditi 2015; 10.6 Redditi 2016; 11. CRIF; 12. Banca d'Italia; 13. AdE Riscossione; 13.1 AdE Riscossione da saldare; 14. AdE Carichi Pendenti; 15. TARI 2020 e 2021; 15.1 Pec richiesta pendenze comunali; 16. Nota ipotecaria mutuo BNL; 16.1 Nota ipotecaria mutuo Banca 24-7; 17. Nota ipotecaria pignoramento; 	<ol style="list-style-type: none"> 18. Condominio Verde Azzurro; 19. c/c CheBanca 2021; 19.1 c/c Che Banca 2020; 19.2 c/c CheBanca 2019; 19.3 Richiesta chiusura conto; 20. c/c We Bank 2021; 21. Prospetto pensione 2020-2021; 21.1 Prospetto pensione 2018; 22. Prospetto RDC 2019-2020; 22.1 Prospetto RDC 2021; 23. Visura catastale; 24. Visura ipotecaria; 25. Visura PRA; 26. Perizia immobile; 27. Certificato residenza e stato di famiglia; 28. Spese sostentamento; 29. Visura protesti; 30. Cancelleria Lavoro; 30.1 Cancelleria esecuzioni; 30.2 Cancelleria Civile; 31. Casellario Giudiziale; 31.1 Carichi pendenti; 32. Avviso asta; 33. Richiesta pendenze Albo professionale; 33.1 Certificazione albo psicologi; 34 Atto di citazione contro Fastweb.
--	--

Civitavecchia lì 10.01.2022



(avv. Roberta CALVI)

